

COMUNE DI BISIGNANO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. n. 7703
Del 29 APR 2017

REVOCA DI ASSESSORE (consigliere comunale)

(articolo 46, comma 2 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Sindaco

Visto l'articolo 46, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento delle leggi degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove si prevede che il Sindaco nomini i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dia comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;

Visto l'art. 1, comma 137 della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale ha previsto che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti sia garantita la rappresentanza di genere, in misura pari al 40%;

Dato atto che in data 11 giugno 2017 si sono svolte le elezioni amministrative per la elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale;

Visto il proprio decreto n. 4369 del 12/03/2019 con cui si è proceduto a nominare Assessore il Sig. Nicoletti Lucantonio, che ha accettato, ed il proprio decreto n. 5556 del 26/03/2019 con cui sono state conferite le deleghe di funzioni;

Considerato che il Sindaco ha una discrezionalità insindacabile nella composizione della Giunta comunale con la scelta "intuitu personae" degli Assessori;

Accertato l'assenza di criteri normati dalla Legge per l'individuazione degli Assessori nonché l'inesistenza di specifici requisiti per la nomina;

Visto l'art. 46 del D. Lgs. 267/2000 che assegna al Sindaco il potere di nominare e revocare i componenti della Giunta con il solo obbligo di darne motivata comunicazione al Consiglio comunale;

Verificata la necessità di ricercare una nuova compagine assessorile in grado di dare nuovo impulso e slancio all'azione amministrativa, al fine di garantire la possibilità di realizzare il programma politico amministrativo;

Atteso che la revoca di un assessore è atto altamente discrezionale che rientra nella facoltà del Sindaco ed attiene al rapporto fiduciario tra Assessore e Capo dell'Amministrazione;

Verificato che il venir meno della fiducia sulla idoneità di un delegato a rappresentare il Sindaco, non è riferito alla valutazione di qualità personali o professionali dell'Assessore revocato, o di carattere sanzionatorio, ma solo di opportunità politica necessaria per assicurare coesione ed unità di indirizzo nella Giunta comunale;

Accertato che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la revoca dell'incarico di assessore comunale è esente dalla previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 L. n. 241/1990 e s. m. e i.;

Visto che la revoca si intende disposta con effetto immediato, dalla data di adozione dell'atto di revoca e, conseguentemente, fino alla nomina di un nuovo assessore comunale, da operare con separato e successivo provvedimento;

Visto il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto il vigente Statuto comunale;

REVOCA


il proprio decreto di nomina, prot. 4369 del 12/03/2019, con cui veniva nominato Assessore di questo Comune il Sig. Lucantonio Nicoletti, nato a Rossano il 04.08.1981 e residente a Bisignano alla Via Foresta n.42, ed il proprio decreto, prot. 5556 del 26/03/2019, nella parte in cui vengono delegate le seguenti funzioni: Personale, Viabilità, Protezione Civile, all'Assessore Nicoletti.

Dà atto che rimangono nell'esclusiva competenza del Sindaco le materie delegate revocate.

DISPONE

che la presente revoca sia notificata al Sig. Lucantonio Nicoletti e sia data comunicazione al Consiglio comunale nella prossima seduta, così come previsto dall'articolo 46 , comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000.
Inoltre venga inviata copia alla prefettura di Cosenza.

Data **29 APR. 2019**



Il Sindaco

Francesco J. Guolice
